



Condizioni Generali di Assicurazione edizione gennaio 2006

AUTO Protezione Natanti



AXA ASSICURAZIONI

AXA Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15, 20123 Milano Italia. Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 4808433

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Direzione e coordinamento di AXA ITALIA S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.

Ufficio del Registro delle Imprese di Milano n. 00902170018

Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 00902170018

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Indice

Definizioni	pag. 2
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 5
Norme che regolano l'assicurazione R.C. Natanti	pag. 9
Le Prestazioni	pag. 9
Il Sinistro	pag. 10
Le Condizioni Speciali R.C. Natanti	pag. 11
Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Natanti	pag. 17
Settore Incendio	pag. 17
Settore Furto	pag. 17
Norme comuni a tutti i settori Rischi Diversi Natanti	pag. 18
Il Sinistro	pag. 20
Le Condizioni Particolari Rischi Diversi Natanti	pag. 24
Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"	pag. 27

Definizioni

Termini ai quali le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- Apparecchiature di bordo:** strumentazioni, apparecchi e relativi impianti utilizzati per la navigazione o per la sicurezza della stessa purché stabilmente installati sul natante assicurato e non estraibili.
- Appropriazione indebita:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui sia abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 Codice Penale.
- Assicurato:**
- a) nel settore Responsabilità Civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal contratto;
 - b) negli altri settori di rischio, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Atto vandalico:** il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del natante per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
- Audiovisivi:** radio, lettori di nastri e/o dischi, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili, purché le suddette apparecchiature siano stabilmente installate sul natante e non estraibili, esclusi in ogni caso antenne, cavi e cablaggi.
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Degrado:** percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul natante in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo di listino (o suo equipollente) del natante al momento del sinistro.
- Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- Franchigia:** la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
- Furto:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 Codice Penale.

Definizioni

Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Legge n. 990:	la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni ed integrazioni.
Massimali:	somme fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.
Nuovo Codice delle assicurazioni:	il Codice delle assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239, del 13 ottobre 2005, Supplemento Ordinario n. 163.
Optionals:	ogni dotazione, identificata in polizza o nella fattura di acquisto, stabilmente installata a bordo del natante fornita in origine dalla casa costruttrice del natante, escluso quanto indicato nella definizione di audiovisivi e di apparecchiature di bordo.
Parti:	il Contraente e la Società.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario del natante:	l'intestatario al R.I.D. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina:	sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C. Natanti:	abbreviazione di Responsabilità Civile Natanti, cioè l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla navigazione e giacenza in acqua dei natanti prevista dalla Legge n. 990 e successive modifiche e di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Nuovo codice delle assicurazioni.
Regolamento:	il regolamento d'esecuzione della Legge n. 990 di cui alla precedente definizione.
R.I.D.:	registro imbarcazioni da diporto.
Risarcimento:	somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scasso:	rottura, effrazione, manomissione.

Definizioni

Società:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Scoperto:	la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Terzi:	<p>definizione non valida per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (di cui alla Legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche e di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Nuovo codice delle assicurazioni).</p> <p>Non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il conducente e il proprietario del natante;b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché, gli amministratori delle medesime.
Valore commerciale:	il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del natante e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dal prezzo di mercato, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione o di acquisto (o di costruzione), dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Agenzia o alla Società di ogni aggravamento del rischio. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Relativamente alla garanzia R.C. Natanti, qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge n. 990 così come modificato dall'art. 144 del Nuovo codice delle assicurazioni, la Società eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Adeguamento del premio

Qualora la Società intenda proseguire o rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente il nuovo premio presso l'Agenzia (o ufficio) alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate il Contraente potrà decidere di accettarle o rifiutarle senza particolari formalità.

Le condizioni si intenderanno accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e del certificato-contrassegno.

Qualora, viceversa, il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza. Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. 6 - Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne in Europa.

Art. 7 - Variazione del rischio (vendita o consegna in conto vendita)- Trasferimento della proprietà del natante

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni di cui agli artt. 1897 -1898 C.C.

Il trasferimento di proprietà del natante o la sua consegna in conto vendita consente la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il natante alienato, sia reso valido per altro natante di sua proprietà.

Nel caso di conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.

- a) **Sostituzione con altro natante.** Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al natante alienato, chieda che la polizza stipulata per detto natante sia resa valida per altro natante di sua proprietà, si procede alla sostituzione del contratto in corso applicando la tariffa e le condizioni di polizza vigenti al momento dell'operazione, con eventuale conguaglio di premio. In tal caso l'assicurazione non è più valida per il natante alienato e diviene valida per il nuovo natante, secondo i criteri di cui al precedente Art. 3 - "Pagamento del premio", dalle ore e dal giorno previsti dal documento con il quale la Società stabilisce le nuove condizioni di garanzia.

Nel caso di natante consegnato in conto vendita si applicano le medesime disposizioni sempre che vi sia restituzione del certificato e contrassegno e di idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

- b) **Cessione del contratto.** Nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il cedente e il cessionario sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; è tenuto altresì alla restituzione del certificato e contrassegno. Il cessionario deve fornire tutte le indicazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio. La Società, previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di nuova polizza in sostituzione della polizza ceduta, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio.

Nel caso in cui l'acquirente del natante comunichi di non accettare il nuovo premio o comunque dichiari di non voler subentrare nel contratto del natante ceduto, la Società provvederà all'annullamento della polizza con rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

- c) **Trasferimento della proprietà con annullamento del contratto per vendita o consegna in conto vendita.** Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita del natante senza cessione del contratto all'acquirente, il cedente è tenuto a darne comunicazione alla Società.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; è tenuto altresì a riconsegnare il certificato, il contrassegno, fornendo documentazione probatoria attestante la vendita del natante. In tal caso il contratto si risolve e la Società su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C. Natanti, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all'Agenzia o alla Società.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla consegna in conto vendita del natante, la Società restituisce la parte di premio R.C. Natanti non usufruita, calcolata a partire dal momento della documentata consegna in conto vendita, a condizione che in tale data siano stati riconsegnati all'Agenzia o alla Società il certificato e il contrassegno.

Art. 8 - Rinnovo del contratto - Proroga dell'assicurazione

Salvo quanto previsto dall'Art. 5 - "Adeguamento del premio", in mancanza di disdetta data in forma scritta da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art. 9 - Risoluzione del contratto per il furto del natante (o altri casi di navigazione avvenuta contro la volontà dell'Assicurato)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del Nuovo Codice delle assicurazioni, l'assicurazione non ha effetto nel caso di navigazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza (fermo l'eventuale intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall'art. 283 del Nuovo Codice delle Assicurazioni).

Nei casi predetti di sottrazione del natante il contratto è risolto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il Contraente deve darne immediatamente notizia alla Società fornendo contestualmente copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

In deroga all'art. 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N.

La Società restituisce la parte di premio R.C. Natanti, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita, su richiesta del Contraente, dietro presentazione dell'originale della denuncia di furto totale (o rapina o appropriazione indebita o altro reato che comporti la navigazione contro la volontà dell'Assicurato) rilasciata dall'Autorità competente (copia della stessa verrà acquisita dalla Società).

Art. 10 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Foro competente

Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.

Art. 12 - Rinvio alle norme di Legge

Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

LE PRESTAZIONI

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione - Termini di garanzia

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge n. 990 e del Regolamento e successive modifiche e a quanto previsto dal Nuovo Codice delle assicurazioni private D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

La Società inoltre assicura, sulla base della seguente estensione di garanzia nonché delle eventuali "Condizioni Speciali", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamati. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Speciali".

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione del natante, ferme le esclusioni di cui al seguente Art. 14 - "Esclusioni e rivalsa".

I trasportati non sono considerati terzi fra di loro.

Art. 14 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente nautica scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti - e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (targa in prova)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o della licenza di navigazione;

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Natanti

- nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge n. 990 così come modificato dall'art. 144 del Nuovo codice delle assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'insonniponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

IL SINISTRO

Art. 15 - Modalità per la denuncia di sinistri

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o direttamente alla Società entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., indicando la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

In ogni caso la denuncia di sinistro deve essere completata se noti o facilmente ricavabili con i dati di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (Assicurato, Proprietario, Conducente del natante terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno (se coinvolti altri natanti gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C. Natanti e le generalità dei rispettivi conducenti).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché, nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 16 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Natanti

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né, delle spese di giustizia penali.

LE CONDIZIONI SPECIALI R.C. NATANTI

(Valide soltanto se espressamente richiamate in polizza)

A) Natanti adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame (prova pratica), e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B) Danni a cose ed animali di terzi

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta per ogni sinistro, a seconda dei casi, di:

- € 150,⁰⁰ per i natanti ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto con potenza fiscale fino a 90 C.V.
- € 300,⁰⁰ per i natanti ad uso privato od adibiti alla navigazione da diporto con potenza fiscale di oltre 90 C.V. o per quelli adibiti a servizio pubblico.

La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose od animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti al trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Speciali C) "Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone" o D) "Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone".

C) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso perso-

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Natanti

nale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 200,⁰⁰ per ogni persona danneggiata.

D) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

1) Danni a cose ed animali di terzi.

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di € 300,⁰⁰ per ogni sinistro.

La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante.

2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 200,⁰⁰ per ogni persona danneggiata.

E) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano - Traino di "banana boat" o "ciambelloni gonfiabili"

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, comprese le persone trainate, dall'esercizio dell'attività di traino.

F) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione

In deroga all'Art. 6 - "Limiti di navigazione", la garanzia è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.

G) Hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica)

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 6 - "Limiti di navigazione", la garanzia è operante anche per gli spostamenti al di fuori dell'acqua.

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Natanti

H) Danni a terra (per imbarcazioni da diporto)

L'assicurazione di Responsabilità Civile si intende estesa, nel limite dei massimali stabiliti per la Responsabilità Civile della navigazione, ai danni involontariamente cagionati a terzi dal natante assicurato in conseguenza di varo, alaggio nonché della giacenza a terra durante il periodo di disarmo, cioè quando il natante assicurato si trovi giacente all'interno di porti o cantieri per lavori di manutenzione e/o di riparazione o per rimessaggio, su scali od alaggi, oppure in aree di deposito, incluso il periodo di sollevamento o movimentazione a terra, purché all'interno delle suddette aree portuali o cantieristiche.

Per i danni a cose o animali di terzi la garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 150,00 per ogni sinistro.

La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- direttamente o indirettamente causati da terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, franamento o cedimento del terreno, maremoto, mareggiata, maree e penetrazione di acqua marina ed altre cause di forza maggiore;
- da detenzione od uso di sostanze radioattive o esplosivi;
- a persone che eseguono i lavori sul natante assicurato nonché alle persone che partecipano manualmente alle manovre di sollevamento o movimentazione;
- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in locazione per il ricovero del natante assicurato;
- a terzi da incendio, esplosione o scoppio del natante assicurato, quando non si trovi in navigazione o in giacenza in acqua a norma della Legge n. 990 e successive modifiche e a quanto previsto dal Nuovo Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Rischi Diversi Natanti 5) "Ricorso Terzi da incendio, esplosione e scoppio".

In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

H) Danni a terra (per motori marini amovibili)

Qualora l'assicurazione sia riferita a motore marino amovibile l'assicurazione R.C. Natanti si intende prestata fino a concorrenza di € 155.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di proprietario del mo-

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Natanti

tore stesso (compresa la R.C. derivante in qualità di proprietario dell'eventuale natante al quale il motore marino amovibile assicurato è installato al momento del sinistro) per i danni involontariamente cagionati a terzi dal motore marino amovibile stesso (compreso l'eventuale natante al quale è installato) in conseguenza di varo, alaggio nonché della giacenza a terra durante il periodo di disarmo, cioè quando il motore marino amovibile assicurato (compreso l'eventuale natante al quale è installato) si trovi giacente all'interno di porti o cantieri per lavori di manutenzione e/o di riparazione o per rimessaggio, su scali od alaggi, oppure in aree di deposito, incluso il periodo di sollevamento o movimentazione a terra, purché all'interno delle suddette aree portuali o cantieristiche.

L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di € 15.500,⁰⁰, fermo restando il limite sopra previsto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.

Per i danni a cose o animali di terzi la garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 150,⁰⁰ per ogni sinistro.

La Società conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla presente garanzia i danni:

- alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante sul quale è installato il motore marino amovibile assicurato;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- direttamente o indirettamente causati da terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, franamento o cedimento del terreno, maremoto, mareggiata, maree e penetrazione di acqua marina ed altre cause di forza maggiore;
- da detenzione od uso di sostanze radioattive o esplosivi;
- a persone che eseguono lavori sul motore marino amovibile assicurato o sul natante sul quale è installato nonché a persone che partecipano manualmente alle manovre di sollevamento o movimentazione;
- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in locazione per il ricovero del motore marino amovibile assicurato (unitamente o meno al natante al quale è installato);
- a terzi da incendio, esplosione o scoppio del motore marino amovibile assicurato, quando non si trovi in navigazione o in giacenza in acqua a norma della Legge n. 990 e successive modifiche e a quanto previsto dal Nuovo Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Rischi Diversi Natanti 5) "Ricorso Terzi da incendio, esplosione e scoppio".

In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Natanti

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

I) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario o locatario del natante assicurato nel caso di natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, anche nei confronti del proprietario o locatario, qualora fosse a conoscenza delle suddette circostanze.

L) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori

La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo proprietario o locatario del natante assicurato ed alle persone cui il natante è affidato in uso a qualsiasi titolo per i danni arrecati a terzi dalla navigazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e conviventi (art. 2048 C.C.), purché la navigazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o tutore.

Tale rinuncia opera per importi eccedenti € 5.200,00.

O) Deroga al tacito rinnovo

A deroga dell'Art. 8 - "Rinnovo del contratto - Proroga dell'assicurazione", il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

V) Polizza con vincolo

◆ Vincolo relativo a natanti venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore

La presente polizza è vincolata a favore della Vincolataria sino alla data indicata nell'apposito spazio di polizza unitamente al suo nominativo e pertanto la Società si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al pubblico registro:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
- b) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Vincolataria con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pa-

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Natanti

gamento del premio di assicurazione scaduto, nonché, l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;

- d) a non pagare, in caso di sinistro incendio o furto l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dalla Vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Il Contraente, per tutto il periodo di durata del vincolo, salvo consenso scritto liberatorio della Vincolataria, rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

◆ **Vincolo relativo a natanti locati in leasing**

Premesso che il natante assicurato, di proprietà della Vincolataria iscritto nei pubblici registri nautici a suo nome, è stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data indicata nell'apposito spazio di polizza unitamente al suo nominativo, la Società si impegna nei confronti della Vincolataria stessa:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
- b) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché, l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che la Società potrà dare regolare disdetta del presente contratto da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla Vincolataria stessa con lettera raccomandata.

Resta inteso altresì che, in caso d'incendio o furto del natante assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma C.C., corrisposto alla Vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto natante, e che, pertanto, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente, per tutto il periodo di durata del vincolo, salvo consenso scritto liberatorio della Vincolataria, rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Natanti

SETTORE INCENDIO

(Valido se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al natante assicurato, durante la navigazione o la giacenza in acqua, da: incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio.

L'assicurazione non comprende i danni: causati da semplici bruciate non seguite da incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio.

L'assicurazione non è operante qualora il natante:

- manchi dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, inclusi gli obblighi riguardanti i sistemi di estinzione incendio;
- sia sottoposto durante la giacenza in acqua a lavori di manutenzione straordinaria, trasformazione, ricostruzione o grandi riparazioni.

SETTORE FURTO

(Valido se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al natante assicurato, durante la navigazione o la giacenza in acqua, da: furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi.

L'assicurazione comprende:

- 1) i danni a motori amovibili, unicamente alla condizione che gli stessi risultino stabilmente fissati all'imbarcazione assicurata mediante adeguato congegno antifurto, e sempre che il furto sia avvenuto mediante effrazione o scasso degli stessi;
- 2) i danni alle apparecchiature di bordo, fino alla concorrenza del 5% della somma complessivamente assicurata, e comunque con il massimo di € 1.100,00 per sinistro;
- 3) i danni subiti dal natante durante la navigazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche.

La garanzia furto inoltre comprende, unicamente alla condizione che siano posti in locali o vani del natante assicurato appropriatamente chiusi a chiave o con altri idonei congegni, e sempre che il furto sia avvenuto mediante effrazione o scasso degli stessi:

- 4) i danni alle dotazioni di sicurezza;

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Natanti

5) i danni agli audiovisivi, se assicurati, fino alla concorrenza del 5% della somma complessivamente assicurata, e comunque con il massimo di € 1.100,⁰⁰ per sinistro;

Il furto totale del battello di servizio (tender) è indennizzabile unicamente se conseguente al furto totale dell'imbarcazione principale assicurata.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) arrecati al natante allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati;
- b) a motori amovibili staccati dall'imbarcazione assicurata o non stabilmente fissati mediante adeguato congegno antifurto.

Art. 19 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato

Per ogni sinistro furto o rapina, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto, salvo quanto previsto alla lettera d), dell'Art. 18) - "Oggetto dell'assicurazione", della percentuale di scoperto prevista in polizza con il minimo di:

- € 260,⁰⁰ per i natanti con somma assicurata fino a € 26.000,⁰⁰;
- € 520,⁰⁰ per i natanti con somma assicurata oltre € 26.000,⁰⁰.

Inoltre verrà applicato uno scoperto del 25%, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile nel caso di furto totale del natante assicurato avvenuto quando lo stesso sia alla fonda, cioè in giacenza in acque marine al di fuori di un porto, senza persone a bordo.

NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI RISCHI DIVERSI NATANTI

Art. 20 - Somma assicurata

Il natante si intende assicurato al completo degli optional della casa costruttrice indicati in polizza e delle apparecchiature di bordo nonché, se assicurati, degli eventuali audiovisivi.

L'assicurazione delle apparecchiature di bordo è prestata fino a concorrenza del 5 % del valore del natante al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,⁰⁰ per sinistro.

Si intendono in ogni caso escluse dalla somma assicurata per le apparecchiature di bordo le spese di installazione.

L'eventuale battello di servizio (tender) è assicurabile unitamente all'imbarcazione principale purché sia munito di segno permanente che contraddistingua la sua pertinenza all'imbarcazione principale assicurata e sia adeguatamente fissato in coperta.

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Natanti

In tal caso l'assicurazione del battello di servizio è prestata, fino a concorrenza del 5% del valore del natante principale al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,⁰⁰ per sinistro.

La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, e deve corrispondere al valore del natante come risultante dal prezzo di listino dalla casa costruttrice per i natanti di nuova immatricolazione, ovvero al valore commerciale per i natanti usati.

Art. 21 - Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del natante assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'Art. 5 - "Adeguamento del premio".

Art. 22 - Esclusioni

Per tutte le garanzie l'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli audiovisivi, salvo quanto eventualmente previsto alla Condizione Particolare 6) "Estensione della garanzia agli audiovisivi", se operante;
- b) verificatisi in occasione di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, trombe d'aria, trombe marine, uragani, mareggiate, alluvioni, inondazioni, allagamenti, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno, nonché fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di legge o di qualunque persona alla quale è stata affidata l'imbarcazione a qualsiasi titolo, dei familiari o delle persone con loro coabitanti, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente, dell'equipaggio o dei trasportati;
- d) verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione da parte di Autorità, italiane o estere, di diritto o di fatto;
- e) verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- f) a cucineria di ponte amovibile, a vele in genere, a cappe di protezione, tendalini e similari, a cime, cavi, ormeggi e simili, a meno che i danni siano avvenuti congiuntamente alla perdita totale del natante assicurato e, comunque, nei limiti della dotazione standard;

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Natanti

- g) ad animali, merci, mobili ed oggetti d'arte o di antiquariato, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- h) al battello di servizio (tender) non munito di segno permanente che contraddistingua la sua pertinenza all'imbarcazione principale assicurata;
- i) indiretti quali, le spese di ricovero del natante, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della sua riparazione.

L'assicurazione non vale:

- l) quando del natante venga fatto uso per contrabbando, commercio proibito o clandestino o, comunque, per commettere un reato;
- m) quando il natante venga usato per locazione o noleggio.

IL SINISTRO

Art. 23 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, nonché il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni;
- c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 C.C.

Nei casi di incendio, furto, rapina, atti vandalici e nei casi analoghi previsti dalle Condizioni Particolari o comunque di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; se il sinistro è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana. Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro.

In ogni caso l'Assicurato, non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del natante danneggiato al più vicino porto o cantiere.

La riparazione del danno non può essere iniziata prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, tuttavia se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Natanti

dall'Assicurato, non avviene entro 15 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso della Società.

In tal caso l'Assicurato deve:

- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 25 - Valore del natante assicurato al momento del sinistro

Per i natanti il valore viene determinato in base alle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate al momento del sinistro.

Qualora non siano disponibili le quotazioni per il natante assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di natanti simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. 26 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional, alle apparecchiature di bordo e gli audiovisivi, se assicurati, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il natante; relativamente alle apparecchiature di bordo non sono indennizzabili, in ogni caso, le spese di installazione.

In caso di perdita totale del natante l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto dall'Art. 25 - "Valore del natante assicurato al momento del sinistro", decurtato del valore dell'eventuale relitto.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte ridotto del grado d'uso.

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Natanti

Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente Art. 20 - "Somma assicurata", l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione. Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al natante, decurtato del valore dell'eventuale relitto.

Relativamente agli optional, alle apparecchiature di bordo ed agli audiovisivi, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture o ricevute fiscali).

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato nonché di sostituire lo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; la Società ha infine la facoltà di richiedere all'Assicurato l'esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale.

Art. 27 - Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico.

Art. 28 - Controversie - Nomina dei periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità;

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se, al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 23 - "Obblighi in caso di sinistro";

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Natanti

- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 29 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermo quanto previsto dall'Art. 2 - "Altre assicurazioni" in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 30 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 31 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del natante, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire:

- 1) certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e, in caso di perdita totale, l'estratto del registro di iscrizione da quale risulti la cancellazione del natante, se soggetto ad iscrizione, o documentazione equipollente;
- 2) le eventuali chiavi in dotazione del natante assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta dalla Società, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del natante l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 32 - "Recupero delle cose rubate";

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Natanti

3) in caso di esistenza di ipoteca sul natante l'attestato di cancellazione della stessa, oppure in caso di vincolo gravante sul natante l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

La Società si riserva la facoltà di indennizzare l'Assicurato previo accordo con lo stesso in forma specifica rimpiazzando il natante oggetto di perdita totale con altro natante uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 32 - Recupero delle cose rubate

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del natante rubato o di parti di esso, ad informare senza ritardo la Società, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del natante, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Qualora il natante sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

LE CONDIZIONI PARTICOLARI RISCHI DIVERSI NATANTI

(Valide solo se espressamente richiamate)

1) Garanzia contributo spese fisse

In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di furto totale del natante assicurato, non seguita da ritrovamento, la Società corrisponde un'indennità aggiuntiva di € 50,⁰⁰ determinata in misura forfettaria a titolo di contributo per spese fisse annue in materia di nautica pagate e non usufruite (es. spese di licenza di navigazione e/o di iscrizione nei registri imbarcazioni da diporto, ecc.).

Il pagamento dell'indennità verrà effettuato unitamente alla liquidazione del sinistro furto, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data del sinistro e sempre che il natante non sia stato ritrovato.

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Natanti

2) Estensione delle garanzie incendio e furto ai trasferimenti terrestri

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 6 - "Limiti di navigazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, le garanzie previste dai settori Incendio e Furto sono operanti anche durante i trasferimenti a terra (incluse le soste e le giacenze) del natante effettuati a mezzo di autoveicolo o di idoneo carrello oppure per ferrovia per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea (compresi anche i seguenti Stati: Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) nonché, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, Principato di Andorra e della Svizzera.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore. In caso di furto il carrello dovrà risultare obbligatoriamente agganciato all'autoveicolo adibito al traino.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 25% dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

3) Estensione delle garanzie incendio e furto al periodo di rimessaggio

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 6 - "Limiti di navigazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, le garanzie previste dai settori Incendio e Furto sono operanti anche durante il periodo di rimessaggio, cioè quando il natante assicurato si trovi giacente per ricovero all'interno di boxes o rimesse di proprietà o in locazione all'Assicurato purché in Italia.

4) Estensione delle garanzie incendio e furto al periodo di disarmo in porti o cantieri

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 6 - "Limiti di navigazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, le garanzie Incendio e Furto sono operanti anche durante il periodo di disarmo, cioè quando il natante assicurato si trovi giacente all'interno di porti o cantieri per lavori di manutenzione e/o di riparazione o per rimessaggio, su scali od alaggi, oppure in aree di deposito, incluso il periodo di sollevamento o movimentazione a terra, purché all'interno delle suddette aree portuali o cantieristiche.

5) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

La Società, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del natante assicurato, quando non si trovi in navigazione o in giacenza in acqua a norma della Legge n. 990 e successive modifiche e a quanto previsto dal Nuovo Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Natanti

involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 155.000,⁰⁰ per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di € 15.500,⁰⁰, fermo restando il limite sopra previsto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in locazione per il ricovero del natante;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- dovuti a dolo dell'Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle Leggi vigenti.

In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

6) Estensione delle garanzie agli audiovisivi

A deroga dell'Art. 22 - "Esclusioni", lettera a) delle Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Natanti, le garanzie sono estese agli audiovisivi.

L'assicurazione degli audiovisivi è prestata fino alla concorrenza del 5% del valore del natante al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,⁰⁰ per sinistro.

Relativamente agli audiovisivi, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali); ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione la valutazione non potrà superare € 250,⁰⁰ per sinistro.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative ¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/Assicurato la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate ⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" ⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per permetterci di informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA;
- Società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni ed alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa-italia.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad **AXA Assicurazioni S.p.A. - Via Leopardi 15 - Milano (MI) - Fax: 02-43448105 - E-mail: centrocompetenzaprivacy@axa-assicurazioni.it**

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa-italia.it

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.